

L'Assicurazione Responsabilità Civile Professionale
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo



Prodotto: "Profession Guard – RC Professionale Asseveratore ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020"

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.
Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è? Il Prodotto denominato "PROFESSION GUARD – RC PROFESSIONALE ASSEVERATORE AI SENSI DEL COMMA 14 DELL'ART. 119 DEL D.L. 34/2020" copre, nella forma "claims made", la responsabilità civile connessa ad attività professionali di attestazione e/o asseverazione al fine di beneficiare del Superbonus.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione si impegna a tenere indenne l'assicurato dai danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da:

- ✓ Errore professionale commesso dall'Assicurato nel periodo di vigenza di polizza o nel Periodo di retroattività nell'espletamento dell'attività di asseverazione e/o attestazione al fine di beneficiare del Superbonus per ogni Intervento notificato;
- ✓ Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
- ✓ Atti di diffamazione commessi senza dolo
- ✓ Azione fraudolenta/dolosa di qualsiasi dipendente salvo che l'assicurato sia l'autore materiale dell'atto

Per il dettaglio delle predette coperture e per tutte le altre e per la lista completa si rimanda alla scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non è comunque obbligata a prestare alcuna garanzia all'assicurato per le Perdite Pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da:

- ✗ Violazione di brevetti
- ✗ Danno alle persone o danno alle cose
- ✗ Guerra e/o terrorismo
- ✗ Gestione di polizze e servizi finanziari
- ✗ Guasto meccanico, guasto elettrico, guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazioni
- ✗ Inquinamento o contaminazione
- ✗ Insolvenza dell'Assicurato o sua sottoposizione ad una procedura concorsuale
- ✗ Materiale pubblicato o inviato su internet a insaputa dell'Assicurato
- ✗ Responsabilità Civile dei prodotti

Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

! Il valore dichiarato dal Contraente come importo dell'Intervento notificato costituirà il sotto-limite applicabile alla copertura A - Responsabilità Civile Professionale relativa all'attività di Attestazione e/o Asseverazione in relazione a qualsiasi Danno derivante dalle Richieste di Risarcimento avanzate, per qualsiasi Errore Professionale commesso nell'attività di asseverazione e/o attestazione per l'accesso al Superbonus relativa a quello specifico Intervento notificato.
! Le Perdite Pecuniarie relative a coperture o estensioni diverse dalla Copertura A – Responsabilità Civile Professionale relativa all'attività di Attestazione e/o Asseverazione, sono indennizzabili nei limiti della parte di Massimale non riservata ai sotto-limiti assorbiti dagli Interventi notificati.

! La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore a condizione che le stesse:

- a. non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore;
- b. Non si riferiscano ad Atti occorsi prima del Periodo di retroattività.

Per ulteriori limiti di copertura si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle condizioni di Polizza.



Dove vale la copertura?

La presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione U.S.A./Canada.



Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di notificare all'Assicuratore ogni Intervento per cui si richieda la copertura mediante emissione del relativo certificato, allegando la documentazione richiesta in polizza; Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e vale per tutti gli Interventi notificati in tale periodo, secondo la capienza del Massimale disponibile.

Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza, pertanto non è richiesta la disdetta.



Polizza RC Professionale Asseveratore

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia

Prodotto: Polizza RC Professionale Asseveratore ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020

Data di ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2022

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e- mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 1.735,9 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.688,7 milioni
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 567,6 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.261,4 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.668,2 milioni (per MCR) e € 2.072,2 milioni (per SCR);

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 293,9% (fondi ammissibili verso MCR) o 164,3% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFQR) si può consultare collegandosi al link "<https://www.aig.lu/en/about-aig>."

Al contratto di applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile.	
Responsabilità civile professionale	Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato nel periodo di vigenza di polizza o nel Periodo di retroattività, nell'espletamento dell'attività di asseverazione e/o attestazione al fine di beneficiare del Superbonus relativa ad un Intervento notificato.
Proprietà intellettuale	Tutti i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.
Diffamazione	I danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'Assicurato.
Azioni dolose/fraudolente del Dipendente	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi dipendente.
Costi di difesa	L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Estensioni sempre operanti	
Smarrimento di documenti	In relazione a Documenti di Terzi: (i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e (ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati smarriti, alterati, cancellati, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti. Per i dettagli della presente estensione si prega di prendere visione della Polizza.
Comparizione davanti al tribunale	Per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato e per qualsiasi Dipendente che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla polizza, i Costi di difesa comprenderanno un' indennità giornaliera, specificata nella sezione afferente ai limiti di copertura del presente DIP Aggiuntivo.
Spese per il ripristino della reputazione	L'Assicuratore rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
Spese di salvataggio	L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale alle condizioni previste in Polizza.
Joint Venture	La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da Attività professionali rese nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture
Periodo di osservazione (Postuma)	Nel caso in cui: (i) l'Assicuratore o l'Assicurato recedano dal presente contratto ai sensi dell'art. 9.9; o (ii) l'Assicuratore o l'Assicurato decidano di non prorogare il presente contratto o non sia più possibile prorogare il contratto; o (iii) Non sia più possibile, per venir meno dei benefici fiscali,

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

(i) EU-#558479144-v1

	<p>beneficiare del Superbonus; o</p> <p>(iv) l'Assicurato deceda</p> <p>(tutte insieme le condizioni indicate sopra "Cause di Cessazione del Contratto")</p> <p>l'Assicurato avrà diritto ad un Periodo di osservazione di 5 (cinque) anni dopo la data in cui si è verificata la Causa di Cessazione del Contratto.</p>
Studio / Società	<p>Laddove l'Assicurato svolga l'Attività professionale per conto di uno Studio o di una Società e nel caso in cui una Richiesta di Risarcimento relativa ad un Errore professionale dell'Assicurato venga presentata nei confronti del suddetto Studio o Società per conto del/della quale l'Assicurato ha prestato la sua opera, lo Studio o la Società sono considerati assicurati addizionali, esclusivamente per le Perdite pecuniarie direttamente derivanti dall'attività dell'Assicurato.</p> <p>Si precisa che gli assicurati non rivestono la qualifica di terzi.</p> <p>Resta inteso che quanto sopra non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretato in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza.</p>
Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile	<p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio della propria Attività Professionale assicurata ai sensi della Polizza.</p>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni di pagamento di premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni generali	<p>L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:</p> <p>Antitrust: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.</p> <p>Atti dolosi, fraudolenti, disonesti: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente.</p> <p>Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di tali enti o di Terzi in genere.</p> <p>Brevetti: traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti.</p>
---------------------	---

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

(i) EU-#558479144-v1

	<p>Danno alla persona / Danno a cose: traente origine da, basata su o attribuibile a Danno alla persona o Danno a cose.</p> <p>Guerra/terrorismo: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.</p> <p>Gestione di polizze e servizi finanziari: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Richiesta di Risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) disponibilità di fondi; (ii) proprietà immobiliari o personali; (iii) beni e/o merci; oppure (iv) qualsiasi forma di investimento <p>che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.</p> <p>Impiego / discriminazione: traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.</p> <p>Infrastrutture: traente origine da, basata su o attribuibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) guasto meccanico; (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione; <p>a meno che tale guasto derivi da un Errore professionale commesso da un Assicurato.</p> <p>Inquinamento: traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti;</p> <p>Insolvenza: traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale.</p> <p>Materiale Internet fuori dal controllo dell'Assicurato: traente origine da, basata su o attribuibile a materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell'invio, l'Assicurato non sia a conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale.</p> <p>Responsabilità civile dei prodotti: derivante direttamente o indirettamente da vizi, difetti, non conformità dei prodotti da chiunque fabbricati, venduti, forniti, installati, oggetto di manutenzione, test, prove, controlli o di servizi in genere. Si intendono inoltre escluse le spese da chiunque sostenute per il ritiro, richiamo, rimpiazzo, sostituzione di prodotti.</p> <p>Responsabilità contrattuale: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) responsabilità contrattuale, impegno, garanzia o altro obbligo volontariamente assunti, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od obbligo; oppure (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali, tranne nel caso in cui
--	---

	<p>l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da un Errore professionale di un Assicurato.</p> <p>Richieste di risarcimento/circostanze pregresse: (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento.</p> <p>Valutazione preventiva dei costi: traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di Attività professionali.</p> <p>U.S.A./Canada: presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.</p> <p>Sanzioni: se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.</p> <p>Fabbricare / Costruire traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione.</p> <p>Esplosioni/emanazioni/radiazioni: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.</p> <p>Muffa tossica e amianto: traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto.</p> <p>Interventi non notificati: traente origine da, basata su o attribuibile a Errori professionali relativi ad un Intervento diverso da un Intervento notificato all'Assicuratore</p> <p>Bonus ordinari Per quanto riguarda la copertura A - Responsabilità civile professionale relativa all'attività di Attestazione e/o Asseverazione: traente origine da, basata su o attribuibile a Errori professionali relativi ad un intervento per il quale l'Assicurato ha rilasciato un'asseverazione e/o attestazione per l'accesso a bonus ordinari (ossia bonus fiscali diversi dal Superbonus).</p>
Smarrimento documenti	L'Assicuratore non copre qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell' <i>Assicurato</i>
Spese di salvataggio	L'Assicuratore non copre i costi che includono eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato
<p>Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.</p>	



Ci sono limiti di copertura?

Il Massimale indicato nel frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile in aggregato dall'Assicuratore in base alla presente assicurazione. I sotto-limiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

1. la presente copertura è riservata ai professionisti che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, abbiano in corso di validità una polizza per la copertura della responsabilità civile professionale stipulata con l'Assicuratore (d'ora in avanti la "RC Professionale Generale"). Il Contraente prende atto e accetta che le richieste di risarcimento per Errori professionali commessi nell'esercizio dell'attività di attestazione e/o asseverazione ai fini dell'accesso al Superbonus, sono assicurate unicamente dalla presente polizza, nei limiti del Sotto-limite di volta in volta riservato per gli Interventi Notificati, restando pertanto escluse tali richieste di risarcimento dalla polizza di RC Professionale Generale;

2. ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, al Contraente è richiesta, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, una copertura assicurativa per un massimale pari all'importo dell'intervento oggetto dell'attestazione o asseverazione; pertanto, non disponendo l'Assicuratore delle informazioni relative agli Interventi, il Contraente ha l'onere (a pena di inefficacia della copertura per il singolo Intervento) di notificare secondo le modalità di cui all'art 9.3 gli Interventi da inserire in copertura, per i quali l'Assicuratore emetterà (previa verifica di un Massimale residuo capiente) un certificato con indicazione del sotto-limite riservato all'Intervento. Esaurito il Massimale, non sarà possibile notificare nuovi Interventi, ma il Contraente potrà richiedere un aumento del Massimale e la Società potrà concedere tale aumento sulla base delle condizioni da essa stessa proposte. Le coperture diverse dalla copertura A - Responsabilità Civile Professionale relativa all'attività di Attestazione e/o Asseverazione, sono operative nei limiti del Massimale non eroso dai sotto-limiti riservati ai singoli Interventi per la copertura A – Responsabilità Civile Professionale relativa all'attività di Attestazione e/o Asseverazione. Gli Interventi non notificati non saranno oggetto di copertura;

3. il Contraente può notificare sulla presente polizza uno o più Interventi completati/effettuati nel Periodo di Retroattività, purché lo stesso Intervento non sia stato notificato ai sensi di un'altra polizza emessa dall'Assicuratore. In tal caso, la copertura di tali Interventi Notificati sarà prestata entro i limiti del Sotto-limite dedicato, così come risultante dal certificato emesso ai sensi dell'art. 9.3 della presente polizza e non sarà oggetto di copertura delle precedenti polizze emesse dall'Assicuratore (anche qualora le medesime coprissero specificatamente i rischi di responsabilità civile legati all'attività di attestazione e/o asseverazione);

4. alla fine del periodo di assicurazione il Contraente potrà richiedere la proroga della presente polizza per successivi periodi di un anno e senza rinnovo del Massimale. Laddove l'Assicuratore, dietro pagamento del relativo premio, conceda la proroga, il Massimale della copertura Responsabilità Civile per l'attività di Asseverazione e/o Attestazione non verrà tuttavia rinnovato e pertanto nel periodo di proroga l'Assicurato potrà fruire, per nuovi Interventi da inserire in copertura, del solo Massimale residuo non ancora vincolato (laddove esistente: laddove mancante la proroga non sarà altrimenti concessa). Laddove non venga concessa la proroga, non sarà possibile stipulare con l'Assicuratore una nuova polizza a copertura del rischio relativo ad attestazioni e/o asseverazioni di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.

Il valore di ogni Intervento notificato costituisce un sotto-limite ad erosione del Massimale indicato in frontespizio.

Il Contraente prende atto che, ai fini dell'emissione dei certificati, il Massimale residuo andrà calcolato considerando che il Massimale di cui al frontespizio è eroso da:

- i sotto-limiti concessi dall'Assicuratore in relazione alla copertura A – Responsabilità Civile Professionale per l'attività di Attestazione e/o Asseverazione, attraverso l'emissione di certificati;
- qualsiasi altra somma oggetto di una Richiesta di risarcimento o di una richiesta di indennizzo da parte dell'Assicurato, ai sensi di una copertura o estensione diversa della Copertura A, Responsabilità Civile Professionale per l'attività di Attestazione e/o Asseverazione. In tal caso, il Massimale non sarà disponibile per ulteriori Interventi, sino a quando la Richiesta di Risarcimento o indennizzo non saranno state liquidate, transate o rinunciate.

Laddove i sotto-limiti concessi dall'Assicuratore in relazione alla copertura Responsabilità Civile Professionale esauriscono l'intero Massimale non sarà possibile notificare nuovi Interventi, salvo che l'Assicuratore accetti di mettere a disposizione un ulteriore Massimale, alle condizioni dallo stesso proposte.

Resta inteso che la porzione di Massimale non erosa da sotto-limiti riservati a singoli Interventi rimane a disposizione per le coperture diverse dalla copertura A – Responsabilità Civile Professionale per l'attività di Attestazione e/o Asseverazione o, laddove la polizza sia prorogata, per tutto il periodo di proroga.

L'assicurazione prevede inoltre limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie come indicati nel certificato: In particolare si segnala che:

- l'estensione in merito allo Smarrimento di Documenti è soggetta ad un sottolimito di Euro 150.000.000 per sinistro e per anno e non si applica alcuna franchigia.
- l'estensione in merito alla Comparizione prevede le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria: i) Euro 500 per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato; ii) Euro 250 per qualsiasi dipendente. Non si applica alcuna franchigia.
- l'estensione per il Ripristino della reputazione è soggetta ad un sottolimito di Euro 50.000.000 per sinistro e per anno, e non è prevista l'applicazione di nessuna franchigia.
- l'estensione per le Spese di Salvataggio è soggetta ad un sottolimito di Euro 150.000.000 e non si applicherà nessuna Franchigia.

Non cumulabilità: La presente copertura è riservata ai professionisti che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, abbiano in corso di validità una polizza RC Professionale Generale stipulata con l'Assicuratore, che quindi rappresenta una necessaria condizione di assicurabilità. Relativamente a ciò il Contraente prende atto e accetta che le richieste di risarcimento per Errori professionali commessi nell'esercizio dell'attività di attestazione e/o asseverazione ai fini dell'accesso al Superbonus siano assicurate unicamente dalla presente polizza, nei limiti del Sotto-limite di volta in volta riservato in relazione agli Interventi Notificati, restando pertanto escluse tali richieste di risarcimento dalla polizza di RC Professionale Generale stipulata con l'Assicuratore;

Il Contraente può notificare sulla presente polizza uno o più Interventi completati/effettuati nel Periodo di Retroattività, purché lo stesso Intervento non sia stato notificato ai sensi di un'altra polizza emessa dall'Assicuratore. In tal caso, la copertura di tali Interventi Notificati sarà prestata entro i limiti del Sotto-limite dedicato, così come risultante dal certificato emesso e non sarà oggetto di copertura delle precedenti polizze emesse dall'Assicuratore (anche qualora le medesime coprissero specificatamente i rischi di responsabilità civile legati all'attività di attestazione e/o asseverazione).

Si segnala che il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora il pagamento del premio totale della polizza non sia stato effettuato. La garanzia prestata dall'Assicuratore nel Periodo di osservazione è complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale, a prescindere dal numero di Richieste di risarcimento.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:
AIG Europe SA
Piazza Vetra, 17
20123 Milano
Italia



AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

(i) EU-#558479144-v1

	oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce.sinistri@aig.com - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
	Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Non sono previste ipotesi di rimborso in favore del contraente.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione ha la durata di un anno dalla data di attivazione come indicata nel frontespizio di polizza e non è rinnovabile. Sarà però possibile richiedere all'Assicuratore una proroga di copertura, ossia di estendere la durata della polizza per uno o più periodi successivi di un anno; laddove l'Assicuratore, dietro pagamento del relativo premio, conceda la proroga, il Massimale della copertura Responsabilità Civile per l'attività di Asseverazione e/o Attestazione, non verrà tuttavia rinnovato e pertanto nel periodo di proroga l'Assicurato potrà fruire, per nuovi Interventi da inserire in copertura, del solo Massimale residuo non ancora vincolato (laddove esistente: laddove mancante, la proroga non sarà altrimenti concessa). Laddove non venga concessa la proroga, il Contraente non potrà sottoscrivere con l'Assicuratore una nuova polizza a copertura del rischio relativo ad attestazioni e/o asseverazioni relative al Superbonus.




AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

(i) EU-#558479144-v1

Sospensione	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP.
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo l'Assicuratore e il Contraente potranno recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Resta fermo quanto previsto dalla polizza riguardo il "Periodo di Osservazione"
Risoluzione	Non sono previste ipotesi di risoluzione del contratto da parte del contraente.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ai professionisti che intendono coprirsi dai rischi di responsabilità civile originati dall'attività di asseverazione e/o rilascio di attestazioni da essi svolta ai sensi dell'art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020.	
 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al [16,30%]. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.	
COME PRESENTARE I RECLAMI	
All'impresa assicuratrice	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:</p> <p>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale</p>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

(i) EU-#558479144-v1

	<p>lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.</p> <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima</p>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

(i) EU-#558479144-v1

<p>Al Commissariat aux assurances (CAA)</p>	<p>autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitrato</p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana in base a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: <http://ec.europa.eu/odr>. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

(i) EU-#558479144-v1